



IN QUESTO NUMERO

- Province e città metropolitane, il Senato vota la Fiducia - le nuove disposizioni relative alla composizione dei consigli e delle giunte comunali.
- Ministero del Lavoro: on line le nuove risposte ad interPELLI in materia di Salute e sicurezza sul lavoro.
- Ministero dell'Interno rimborso degli oneri per interessi attivazione maggiori anticipazioni di tesoreria - Comunicato del 25 marzo 2014.
- Ministero dell'Interno pagamento in acconto per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex E.T.I., - Comunicato del 27 marzo 2014.
- AVCP: Pubblicato il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.
- AVCP: Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici - Atto di segnalazione a Governo e Parlamento.
- AVCP: Indicazioni in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013.
- Le modalità di calcolo della riduzione proporzionale delle risorse destinate al trattamento accessorio a seguito di riduzione del personale in servizio: Corte dei Conti della Lombardia delib. n. 116 del 13 marzo 2014.

Province e città metropolitane, il Senato vota la Fiducia - le nuove disposizioni relative alla composizione dei consigli e delle giunte comunali.

Con 160 voti favorevoli e 133 contrari il Senato, nella seduta del 26 marzo 2014, ha approvato il maxiemendamento sostitutivo del ddl n. 1212 (approvato dalla Camera).

Ora il testo torna all'esame della Camera.

Il testo del provvedimento approvato dal Senato prevede che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Presidente della provincia e la giunta provinciale rimangano in carica fino al 31 dicembre 2014 con funzioni di ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico 267/2000, e per gli atti urgenti e improrogabili.

Anche le province commissariate rimarranno tali fino al 31 dicembre 2014.

Entro il 30 settembre 2014 invece, dovranno svolgersi le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo.

In fine il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentreranno alle province omonime succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi.

Novità anche per quanto riguarda la composizione dei consigli comunali e delle giunte.

Nel testo approvato dal Senato infatti viene previsto l'allargamento del numero dei consiglieri e precisamente:

- per i comuni con popolazione fino a 3.000 dieci consiglieri (oltre il Sindaco) numero massimo degli assessori : due;
- per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, dodici consiglieri (oltre il sindaco) numero massimo di assessori : quattro.

Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, inoltre nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

Per quanto riguarda infine i Sindaci, è previsto il terzo mandato solo per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Il testo approvato dal Senato è reperibile su:

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/notizie/2014/ddl_1212_emendamento_1-900.pdf

Ministero del Lavoro: on line le nuove risposte ad interpelli in materia di Salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del lavoro rende disponibili all'indirizzo le ultime risposte a richieste di interpello in materia di Salute e sicurezza sul lavoro e precisamente:

- applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni;
- obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari;
- individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori;
- documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente;
- applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008;
- quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.

Tutte le risposte ai quesiti sono reperibili su:

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Pages/salutesicurezza sullavoro.aspx>

Ministero dell'Interno rimborso degli oneri per interessi attivazione maggiori anticipazioni di tesoreria - Comunicato del 25 marzo 2014

Il Ministero dell'Interno, rende noto che sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 5/2014 del 25 marzo 2014 con cui si forniscono istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione del dato richiesto nella certificazione, che potrà essere trasmesso dai comuni attraverso apposito sistema telematico che sarà attivo dal 1° aprile al 30 maggio 2014 sul medesimo sito alla pagina web: http://finanzalocale.interno.it/ser/tbe_l_intro.html

In concomitanza con l'accesso al richiamato sistema telematico sarà possibile prendere visione, sempre sul sito della Finanza Locale, anche della guida a sostegno dell'utilizzo dell'applicazione predisposta per l'acquisizione del modello "A".

Il testo della circolare è reperibile su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/documenti/comunicati/com250314.html>

Ministero dell'Interno pagamento in acconto per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex E.T.I., - Comunicato del 27 marzo 2014

Il Ministero dell'Interno, rende noto che con provvedimento del 20 marzo 2014, è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo anno 2014 assegnato a favore delle province, dei comuni, nonché della provincia autonoma di Trento, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex E.T.I., ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sul predetto acconto sono state apportate delle riduzioni nei confronti di alcuni enti che hanno tardivamente comunicato l'interruzione del rapporto di impiego, per varie cause, con i dipendenti ex E.T.I..

Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di settembre 2014.

Il testo del comunicato è reperibile su: <http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270314.html>

AVCP: Pubblicato il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici rende disponibile on line il

nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il documento è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/RegolamentoSanzionatorio26.3.14.pdf>

AVCP: Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici - Atto di segnalazione a Governo e Parlamento

L'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento un atto contenente alcune osservazioni in merito all'applicazione della disposizione in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici, di cui all'art. 82 comma 3bis del Codice dei contratti, introdotta dal cosiddetto 'Decreto del fare'(d.l. 21 giugno, n.69), convertito con modificazioni dalla L. n. 98/13.

L'Autorità ritiene infatti che le disposizioni sopra richiamate non possano trovare applicazione senza incorrere in numerose criticità nonché senza ingenerare effetti distorsivi del

mercato.

Secondo l'Autorità le norme in esame non salvaguardano il principio dell'autonomia imprenditoriale, principio che, al contrario è tutelato dal diritto comunitario.

Il documento integrale è reperibile su:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5628

AVCP: Indicazioni in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.

A seguito di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, l'Autorità di Vigilanza pubblica le disposizioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad osservare, in materia di avvalimento, nell'affidamento dei contratti relativi all'esecuzione di lavori o opere:

- è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;

- Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un'ipotesi del genere l'amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici.
- La stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara.

Il Testo integrale del provvedimento è reperibile su

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5622

Le modalità di calcolo della riduzione proporzionale delle risorse destinate al trattamento accessorio a seguito di riduzione del personale in servizio: Corte dei Conti della Lombardia delib. n. 116 del 13 marzo 2014

La Corte dei Conti della Lombardia si è espressa sull'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La corte ricorda che, con precedente parere (deliberazione n. 324 del 30 maggio 2011), aveva avuto modo di chiarire che la consistenza di detti fondi deve essere "conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento", mentre, a far data dal 2012, "si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire

ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l'intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall'attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio".

Il criterio proposto, conforme all'orientamento manifestato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è risultato alternativo a quello indicato nella citata Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011 ove si legge che "per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno".

Secondo la Corte, la formulazione letterale della norma, col prescrivere che la decurtazione dell'ammontare delle risorse avvenga "automaticamente" e in "misura proporzionale" alla riduzione del personale, impone di adottare un criterio di calcolo che, ai fini della riduzione richiesta, rapporti l'entità

del fondo, complessivamente considerata in tutte le componenti, al numero dei dipendenti cessati.

Il che appare, del resto, pienamente conforme alle finalità della medesima norma evidenziate dalle Sezioni Riunite consistenti nel limitare le risorse della contrattazione integrativa destinate alla generalità dei dipendenti con la conseguente necessità di riferire la riduzione richiesta al fondo per il trattamento accessorio costituito annualmente dalle amministrazioni, non all'insieme delle singole remunerazioni accessorie.

Il criterio di calcolo basato sulla media dei dipendenti cessati, appare pertanto idoneo ad assicurare l'automatismo e la proporzionalità della riduzione.

Il criterio alternativo precedentemente proposto con la citata deliberazione n. 324/2011, nondimeno, può ritenersi, conforme alla lettera della legge nella misura in cui il "rateo" sia comunque riferito alla quota del fondo calcolata sui dipendenti cessati, in ragione delle mensilità lavorate.

Si deve viceversa escludere, in quanto non conforme alla lettera e alla ratio della legge, che la riduzione possa essere parametrata in via esclusiva al trattamento effettivamente corrisposto ai singoli dipendenti cessati dal servizio.

Posto quindi che la determinazione e la ripartizione delle risorse destinate al trattamento accessorio rimangono affidate alla contrattazione collettiva nel rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni inderogabili di legge, spetta al Comune, nell'esercizio della

propria discrezionalità amministrativa, dare applicazione all'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 sulla base delle interpretazioni sopra riportate, contemperando le esigenze di riduzione della spesa pubblica richieste dalla norma con i principi in materia di retribuzione del personale.